

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 642

Disciplina dell'imposta di bollo.

Vigente al: 11-12-2014

TITOLO I

OGGETTO E SPECIE DELL'IMPOSTA E MODI DI PAGAMENTO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto dell'imposta

Sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi.

Art. 2.

Atti soggetti a bollo sin dall'origine o in caso d'uso.

L'imposta di bollo e' dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d'uso per quelli indicati nella parte seconda.

Si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione. **((12))**

Delle cambiali emesse all'estero si fa uso, oltre che nel caso di cui al secondo comma, quando sono presentate, consegnate, trasmesse, quietanzate, accettate, girate, sottoscritte per avallo o altrimenti negoziate nello Stato.

AGGIORNAMENTO (12)

La L. 19 gennaio 1985, n. 4 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La disposizione di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della

Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955 (1), ha effetto dal 1 gennaio 1973 per quanto riguarda i documenti e gli atti allegati alle domande di brevetto e ai brevetti, anche europei ed internazionali, depositati durante il periodo intercorso fra il 1 gennaio 1973 ed il 31 dicembre 1982".

Art. 3.

((Modi di pagamento).

1. L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:

a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalita' telematiche, apposito contrassegno;

b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.

2. Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate ad euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 o superiori ad euro 0,05.

3. In ogni caso l'imposta e' dovuta nella misura minima di euro 1,00, ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui, rispettivamente, all'articolo 6, numero 1, lettere a) e b), e numero 2, della tariffa - Allegato A - annessa al presente decreto, per i quali l'imposta minima e' stabilita in euro 0,50)).

Art. 4.

Forma, valore e carattere distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone.

La carta bollata e' filigranata e reca impresso il relativo valore. Se il valore della carta bollata e' inferiore all'imposta dovuta, la differenza viene corrisposta mediante applicazione di marche da bollo.

La carta bollata, esclusa quella per cambiali, deve essere marginata e contenere cento linee per ogni foglio.

Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone, nonche' le modalita' d'applicazione del visto per bollo.

((Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalita' d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, nonche' le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia.))

Art. 5.

((Definizione di foglio, di pagina e di copia.

Agli effetti del presente decreto e delle annesse tariffa e tabella:

a) il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata;

b) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata.

Per i tabulati meccanografici l'imposta e' dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate.

Per le riproduzioni con mezzi meccanici, fotografici, chimici e simili il foglio si intende composto da quattro facciate sempreche'

queste siano unite o rilegate tra loro in modo da costituire un unico atto recante nell'ultima facciata la dichiarazione di conformita' all'originale)).

Art. 6.

((Misura del tributo in caso d'uso.

Per gli atti, documenti e registri soggetti a bollo solo in caso d'uso l'imposta e' dovuta nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso)).

Art. 7.

((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1982, N. 955))

Art. 8.

((Onere del tributo nei rapporti con lo Stato.

Nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, e' a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario)).

TITOLO II

MODI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

Art. 9.

((Carta bollata.

Sulla carta bollata non si puo' scrivere fuori dei margini ne' eccedere il numero delle linee in essa tracciate. Nei margini del foglio possono apporsi sottoscrizioni e annotazioni, visti, vidimazioni, numerazioni e bolli prescritti o consentiti da leggi o regolamenti.

Per gli atti e documenti scritti a mezzo stampa, litografia o altri analoghi sistemi e' consentito, in deroga al disposto del precedente comma, scrivere fuori dei margini, fermo peraltro il divieto di eccedere le 100 linee per foglio.

E' vietato scrivere o apporre timbri o altre stampigliature sul bollo, nonche' usare carta bollata deteriorata nel bollo o nella filigrana o gia' usata per altro atto o documento)).

Art. 10.

((Bollo straordinario o virtuale sostitutivo o alternativo di quello ordinario.

Nei casi in cui il pagamento dell'imposta di bollo in modo straordinario o virtuale sia sostitutivo o alternativo di quello ordinario si osservano i limiti stabiliti dagli articoli 4 e 9 circa il numero delle linee di ciascun foglio.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai tabulati, repertori ed ai registri nonche' alle copie degli stati di servizio rilasciate dalle pubbliche amministrazioni)).

Art. 11.

Bollo straordinario

Per gli atti soggetti a bollo fin dall'origine l'applicazione delle marche da bollo, del visto per bollo e del bollo a punzone deve precedere l'eventuale sottoscrizione e, per i registri e repertori, qualsiasi scritturazione.

E' vietato scrivere ed apporre timbri od altre stampigliature sull'impronta del bollo a punzone o sul visto per bollo.

Art. 12.

Marche da bollo

L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di

un timbro parte su ciascuna marca, e parte sul foglio.

Per l'annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa.

Sulle marche da bollo non e' consentito scrivere ne' apporre timbri o altre stampigliature tranne che per eseguirne l'annullamento in conformita' dei precedenti commi.

E' vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza.

Art. 13.

((Facolta' di scrivere piu' atti sul medesimo foglio.

Un atto per il quale e' prevista in via esclusiva od alternativa l'applicazione dell'imposta in modo straordinario puo' essere scritto su un foglio che sia gia' servito per la redazione di altro atto soggetto ad imposta in modo ordinario o straordinario a condizione che sia corrisposta la relativa imposta.

Ogni rinnovazione o proroga anche se apposta su atti o documenti formati precedentemente e' soggetta a imposta di bollo nella misura vigente per gli stessi al momento della rinnovazione o della proroga.

In ogni caso e con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio:

1) gli inventari, processi verbali e gli altri atti che sono compiuti in piu' sedute;

2) la ratifica apposta sull'atto cui si riferisce;

3) l'accettazione del mandatario apposta sull'atto contenente il mandato;

4) la dichiarazione di conferma e di asseverazione del contenuto di un atto e la dichiarazione di concordanza con l'originale;

5) l'accettazione della cessione del credito fatta dal debitore ceduto sull'atto relativo;

6) la dichiarazione di vedovanza scritta sul certificato di esistenza in vita;

7) il certificato di avvenuta iscrizione, trascrizione ed annotamento sui pubblici registri apposto sulla nota relativa; il duplicato della nota per l'iscrizione ipotecaria e la sua rinnovazione scritta sul titolo in base al quale avviene la formalita';

8) la copia della iscrizione, rinnovazione e trascrizione sui pubblici registri costituenti un solo stato o certificato e le relative aggiunte e variazioni riportate in un solo stato o certificato anche se lo stato o certificato concerne piu' di una persona;

9) il certificato scritto sull'estratto catastale e attestante l'imposta dovuta per i beni ivi descritti e la dichiarazione di eseguita voltura catastale apposta sul documento in base al quale la voltura fu eseguita;

10) gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri dei rispettivi uffici, purché riguardino una sola persona o piu' persone coobbligate o cointeressate nell'affare cui si riferisce il contenuto degli estratti che si rilasciano;

11) i pareri, le conclusioni e i decreti sopra i ricorsi in sede giurisdizionale od amministrativa;

12) gli atti d'istruzione delle cause, i certificati e le attestazioni apposte sui medesimi, le relazioni di notificazioni scritte sull'originale e sulla copia dell'atto notificato, nonché i precetti apposti in calce alle sentenze ed agli atti rilasciati in forma esecutiva;

13) l'autenticazione o la legalizzazione delle firme apposte sullo stesso foglio che contiene le firme da autenticare o da legalizzare;

14) le certificazioni dei pubblici uffici apposte sul duplicato e sul secondo originale delle domande;

15) gli atti contenenti piu' convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto)).

Art. 14.

((Speciali modalita' di pagamento.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno determinati gli atti per i quali l'imposta di bollo, in qualsiasi modo dovuta, puo' essere assolta mediante applicazione di speciale impronta apposta da macchine bollatrici, nonche' le caratteristiche tecniche delle macchine stesse, i requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione al loro uso, i termini e le relative modalita' di applicazione.

L'autorizzazione all'impiego di macchine bollatrici e' rilasciata, su richiesta dell'interessato, e in conformita' al decreto previsto nel comma precedente, dall'intendenza di finanza nella cui circoscrizione territoriale la macchina deve essere posta in uso.

L'utente delle macchine bollatrici non puo' cederne l'uso o la proprieta' a terzi, nemmeno temporaneamente, ne' trasferirle in altra sede, modificarle o ripararle senza la preventiva autorizzazione. L'autorizzazione e' rilasciata dall'intendente di finanza e, per le modifiche e le riparazioni, puo' essere rilasciata anche dall'ufficio del registro nella cui circoscrizione la macchina e' posta in uso)).

Art. 15.

Pagamento in modo virtuale.

Per determinate categorie di atti e documenti, da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, l'intendente di finanza puo', su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta anziche' in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale.

Gli atti e documenti, per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui al precedente comma, devono recare la dicitura chiaramente leggibile indicante il modo di pagamento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione.

Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno.

L'ufficio del registro competente per territorio, ricevuta l'autorizzazione dell'intendenza di finanza, procede, sulla base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il 31 dicembre, ripartendone l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare.

Entro il successivo mese di gennaio, il contribuente deve presentare all'ufficio del registro una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa **((e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta))**, nonche' degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo. **((La dichiarazione e' redatta, a pena di nullita', su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate))**.

L'ufficio del registro, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente imputando la differenza a debito o a credito della rata bimestrale scadente a febbraio o, occorrendo, in quella successiva.

Tale liquidazione, ragguagliata e corretta dall'ufficio in relazione ad eventuali modifiche della disciplina o della misura dell'imposta, viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso. Se le modifiche intervengono nel corso dell'anno, a liquidazione provvisoria già eseguita, l'ufficio effettua la riliquidazione provvisoria delle rimanenti rate con avviso da notificare al contribuente entro il mese successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento che dispone le modifiche. La maggiore imposta relativa alla prima rata oggetto della riliquidazione è pagata unitamente all'imposta relativa alla rata successiva. Non si tiene conto, ai fini della riliquidazione in corso d'anno, delle modifiche intervenute nel corso dell'ultimo bimestre. Se le modifiche comportano l'applicazione di una imposta di ammontare inferiore rispetto a quella provvisoriamente liquidata, la riliquidazione è effettuata dall'ufficio, su istanza del contribuente, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

L'autorizzazione di cui ai precedenti commi si intende concessa a tempo indeterminato e può essere revocata con atto da notificarsi all'interessato.

L'interessato, che intenda rinunciare all'autorizzazione, deve darne comunicazione scritta all'intendenza di finanza presentando contemporaneamente la dichiarazione di cui al quinto comma per il periodo compreso dal 1 gennaio al giorno da cui ha effetto la rinuncia.

Il pagamento dell'imposta risultante dalla liquidazione definitiva dovrà essere effettuato nei venti giorni successivi alla notificazione della liquidazione.

Art. 15-bis.

(Versamento dell'acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale).

1. Poste italiane s.p.a., le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, **((nonche' le imprese di assicurazioni,))** entro il **((16 aprile))** di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al settanta per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dai versamenti da effettuare a partire dal successivo mese di febbraio. (54)

AGGIORNAMENTO (54)

Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (con l'art. 82, comma 9) che "La percentuale della somma da versare, nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è elevata al 75 per cento per l'anno 2008, all'85 per cento per il 2009 e al 95 per cento per gli anni successivi".

Art. 16.

((Riscossione coattiva.

Per la riscossione coattiva delle imposte, delle soprattasse e delle pene pecuniarie si applicano le disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Per l'imposta dovuta sulle sentenze e i decreti penali si applica l'art. 36 della tariffa allegata al presente decreto)).

TITOLO III

ATTI E SCRITTI PER I QUALI L'IMPOSTA È PRENOTATA A DEBITO

Art. 17.

Atti dei procedimenti giurisdizionali.

Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni speciali l'imposta dovuta dalle amministrazioni dello Stato ovvero da persone o enti ammessi al beneficio del **((patrocinio a spese dello Stato))** e' prenotata a debito.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 113)).

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 113)).

Art. 18.

Atti di persone od enti ammessi al **((patrocinio a spese dello Stato))**

Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone od enti ammessi al **((patrocinio a spese dello Stato))** non puo' farsi uso della carta libera, se in ciascun atto e in ciascuna copia non siano citati gli estremi del decreto di ammissione al **((patrocinio a spese dello Stato))**, e se, trattandosi di atti, documenti o copie da prodursi in giudizio, non sia in essi indicato lo scopo della produzione.

TITOLO IV

EFFETTI DEL MANCATO OD INSUFFICIENTE PAGAMENTO DELL'IMPOSTA;
OBBLIGHI, DIVIETI, SOLIDARIETA'.

Art. 19.

((Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali.

Salvo quanto disposto dai successivi articoli 20 e 21, i giudici, i funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonche' gli arbitri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell'ufficio che li ha ricevuti e, per l'autorità giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per la loro regolarizzazione ai sensi dell'art. 31, al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo)).

Art. 20.

Cambiale, vaglia cambiario e assegno bancario irregolari di bollo

La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno bancario non hanno la qualità di titoli esecutivi se non sono stati regolarmente bollati sin dall'origine e, qualora si tratti di titoli provenienti dall'estero, prima che se ne faccia uso.

Il portatore o possessore non puo' esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto l'imposta di bollo dovuta e pagato le relative **((sanzioni amministrative))**.

La inefficacia come titolo esecutivo deve essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d'ufficio.

Art. 21.

Obblighi dei pubblici ufficiali per gli atti di protesto cambiario

I notai, gli ufficiali giudiziari ed i segretari comunali, devono, negli atti di protesto delle cambiali, fare menzione dell'ammontare dell'imposta di bollo pagata per detti titoli e, quando questi siano

muniti di marche da bollo o di visto per bollo, devono anche indicare l'ufficio che ha annullato le marche od apposto il visto e la relativa data.

Art. 22.

Solidarieta'.

Sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali **((sanzioni amministrative))**:

1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;

2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto.

La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con le disposizioni del presente decreto, alla formazione del quale non abbia partecipato, e' esente da qualsiasi responsabilita' derivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti all'ufficio del registro e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tal caso la violazione e' accertata soltanto nei confronti del trasgressore.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473)).

Art. 23.

Patti sull'onere del tributo e delle sanzioni

I patti contrari alle disposizioni del presente decreto, compreso quello che pone l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente o di quella che abbia determinato la necessita' di far uso degli atti o dei documenti irregolari, sono nulli anche tra le parti.

TITOLO V SANZIONI

Art. 24.

((Sanzioni a carico di soggetti tenuti a specifici adempimenti)).

1. L'inosservanza degli obblighi stabiliti dall'articolo 19 e' punita, per ogni atto, documento o registro, con sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire quattrocentomila.))

Art. 25.

((Omesso od insufficiente pagamento dell'imposta ed omessa o infedele dichiarazione di conguaglio)).

1. Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine e' soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 32, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, le violazioni relative alle cambiali sono punite con la sanzione amministrativa da due a dieci volte l'imposta, con un minimo di lire duecentomila.

3. L'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal quinto e dall'ultimo comma dell'articolo 15 e' punita con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta.))

Art. 26.

((Violazioni in materia di uso delle macchine bollatrici)).

1. L'utente delle macchine bollatrici che non osservi i divieti di cui all'ultimo comma dell'articolo 14 e' punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.)

Art. 27.

Violazioni costituenti reati

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473)).

Chi detiene per lo smercio ovvero smercia carta bollata, marche od altri valori di bollo precedentemente usati e' punito con le pene stabilite dall'art. 466 del codice penale.

Art. 28.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473))

Art. 29.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473))

Art. 30.

Responsabilita' dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria

Per gli atti di ogni specie, formati dai funzionari dell'Amministrazione finanziaria o dai conservatori dei registri immobiliari e dai loro dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni, le sanzioni previste dagli articoli precedenti si applicano soltanto a carico di colui che ha formato l'atto.

Art. 31.

Regolarizzazione degli atti emessi in violazione delle norme del presente decreto

Gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l'imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell'imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell'accertamento della violazione.

La regolarizzazione e' eseguita esclusivamente dagli Uffici del registro mediante annotazione sull'atto o documento della **((sanzione amministrativa))** riscossa.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 19 la regolarizzazione avviene sull'originale o sulla copia inviata all'ufficio del registro.

Art. 32.

Irreperibilita' di valori bollati.

E' ammesso corrispondere l'imposta direttamente agli uffici del registro ovvero mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro competente quando vi e' impossibilita' oggettiva di procurarsi la carta bollata o le marche da bollo necessarie e tale circostanza sia fatta risultare nel contesto dell'atto. La ricevuta comprovante il pagamento deve contenere la causale del pagamento stesso ed essere allegata all'atto o documento cui si riferisce.

Per le cambiali e per gli altri titoli di credito, per i quali e' prevista la corresponsione delle imposte stabilite per le cambiali, l'imposta deve essere assolta esclusivamente mediante visto per bollo.

E' altresì consentita la redazione degli atti e documenti senza o con parziale pagamento dell'imposta purché gli stessi siano presentati all'ufficio del registro per la regolarizzazione entro cinque giorni dalla cessata impossibilita' di cui al primo comma e della quale dovrà essere fatta menzione nel contesto dell'atto.

Il pagamento dell'imposta a norma dei commi precedenti non comporta applicazione di **((sanzione amministrativa))**.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CONTROVERSIE ED ALLE VIOLAZIONI

Art. 33.

Ricorsi amministrativi e azione giudiziaria

Le controversie relative all'applicazione delle imposte ((...)) previste dal presente decreto sono decise in via amministrativa dalle intendenze di finanza con provvedimento motivato avverso il quale e' dato ricorso al Ministero delle finanze nel termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso se lo ammontare controverso delle imposte e soprattasse supera centomila lire.

Contro le decisioni del Ministero e quelle definitive delle intendenze di finanza e' ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2) e 3), del codice di procedura civile.

Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui e' stata scoperta la falsita' o recuperato il documento.

L'autorita' amministrativa, adita a norma del primo comma, ha facolta' di sospendere la riscossione delle imposte ((...)) in contestazione.

Avverso le decisioni definitive di cui ai precedenti commi e' promovibile l'azione giudiziaria nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione della decisione. Qualora entro centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente puo' promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa. (20)

AGGIORNAMENTO (20)

La Corte costituzionale con sentenza 5 - 23 novembre 1993, n. 406 ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 33, ultimo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), nella parte in cui non prevede, in materia di rimborsi d'imposta, l'esperibilita' dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo".

Art. 34.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473))

Art. 35.

Organi competenti all'accertamento delle violazioni

L'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto, anche se costituenti reato, e' demandato, oltre che ai soggetti indicati negli articoli 30, 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ai funzionari del Ministero delle finanze e degli uffici da esso dipendenti all'uopo designati e muniti di speciale tessera, nonche', limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, a qualsiasi funzionario ed impiegato addetto agli uffici stessi.

I soggetti indicati nell'art. 19 e tutti coloro che a norma di disposizioni legislative o regolamentari sono obbligati a tenere o a conservare libri, registri, atti o documenti soggetti a bollo sono obbligati ad esibirli ai funzionari ed impiegati di cui al precedente comma ed agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria.

L'obbligo di cui al precedente comma non si estende agli atti o documenti di cui siano in possesso le persone indicate negli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale, sempre che tali atti o

documenti si riferiscano a materie in ordine alle quali le dette persone avrebbero diritto di astenersi dal testimoniare a norma dei citati articoli.

I notai sono tenuti in ogni caso ad esibire gli atti pubblici e le scritture private depositati presso di loro, ad eccezione degli atti di ricevimento dei testamenti segreti e dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi.

Art. 36.

(Modalita' di accertamento delle violazioni.

Le violazioni delle norme contenute nel presente decreto sono constatate mediante processo verbale dal quale debbono risultare le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Copia di esso deve essere consegnata al contribuente.

Gli atti e i documenti possono essere sequestrati soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonche' in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi precedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo di ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.

La regolarizzazione degli atti, documenti, libri e registri puo' avvenire a richiesta del contribuente sulla copia di cui al comma precedente).

Art. 37.

Termini di decadenza - Rimborsi.

L'amministrazione finanziaria puo' procedere all'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui e' stata commessa la violazione.

L'intervenuta decadenza non autorizza l'uso degli atti, documenti e registri in violazione del presente decreto, senza pagamento dell'imposta nella misura dovuta al momento dell'uso.

La restituzione delle imposte pagate in modo virtuale e delle relative ***((sanzioni amministrative))*** deve essere richiesta entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui e' stato effettuato il pagamento. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte pagate mediante versamento in conto corrente postale.

Non e' ammesso il rimborso delle imposte pagate in modo ordinario o straordinario, salvo il caso in cui si tratti:

a) di imposta assolta con bollo a punzone su moduli divenuti inutilizzabili per sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari;

b) di imposta corrisposta, anche parzialmente, mediante visto per bollo.

La domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, all'intendenza di finanza entro un anno dalla data di entrata in vigore delle sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari per l'ipotesi di cui alla lettera a) e dalla data del pagamento dell'imposta corrisposta a mezzo visto per bollo per l'ipotesi di cui alla lettera b). In questo ultimo caso la domanda di rimborso deve contenere la espressa rinuncia ad utilizzare l'atto; il rimborso e'

comunque subordinato alla assenza di qualsiasi sottoscrizione, sia pure cancellata, sull'atto e all'adozione da parte dell'ufficio del registro, presso il quale e' stata assolta l'imposta, di misura idonea a rendere inutilizzabile l'atto.

Art. 38.

Ripartizione delle pene pecuniarie

Le somme riscosse per le **((sanzioni amministrative))** previste dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168.

TITOLO VII

VENDITA DEI VALORI BOLLATI

Art. 39.

Distribuzione, vendita al pubblico e aggio.

La vendita al pubblico dei valori bollati puo' farsi soltanto dalle persone e dagli uffici autorizzati con apposito decreto dell'intendente di finanza. Il pagamento con modalita' telematiche puo' essere eseguito presso i rivenditori di generi di monopolio, **((nonche' presso))** gli ufficiali giudiziari e gli altri distributori gia' autorizzati, al 30 giugno 2004, alla vendita di valori bollati, previa stipula da parte degli stessi di convenzione disciplinante le modalita' di riscossione e di riversamento delle somme introitate nonche' le penalita' per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.

Ai soggetti di cui al primo comma compete l'aggio calcolato:

a) sull'ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell'anno, nella seguente misura:

1) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento;

2) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;

3) distributori diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2): del 2 per cento;

b) sulle somme riscosse all'atto del rilascio del contrassegno di cui all'articolo 3, primo comma, n. 3-bis), nella misura stabilita dalla convenzione prevista dal primo comma del presente articolo.

Le persone autorizzate alla vendita al pubblico dei valori bollati sono tenute a mantenere costantemente le scorte stabilite dal decreto di autorizzazione ed a soddisfare integralmente e senza ritardo, nei limiti delle dette scorte, le richieste dei valori bollati rivolte loro dal pubblico.

Il Ministro delle finanze puo' con proprio decreto, autorizzare persone od enti a prelevare per il proprio fabbisogno valori bollati con l'aggio di cui alla lettera c) direttamente dagli uffici del registro e dagli istituti di credito autorizzati alla distribuzione.

Il Ministro delle finanze stabilisce, con proprio decreto, i criteri da osservarsi per la concessione delle autorizzazioni alla vendita al pubblico dei valori bollati nonche' i requisiti, le condizioni e le modalita' ai quali le autorizzazioni stesse sono subordinate.

I venditori di generi di monopolio, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati sono sempre responsabili per il fatto dei loro coadiutori ed assistenti.

I venditori di generi di monopolio e le persone aventi un esercizio aperto al pubblico, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati, devono esporre all'esterno del proprio locale un avviso recante l'indicazione "valori bollati"

ed avente le caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

L'autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori bollati puo' essere revocata dall'intendente di finanza qualora il distributore secondario non sia provvisto delle specie di valori indicate nel decreto di nomina o ne abbia rifiutato la vendita o preteso un prezzo maggiore di quello stabilito.

L'autorizzazione medesima puo' essere, altresì, sospesa o revocata dall'intendente di finanza per gravi motivi dai quali siano derivati o potrebbero derivare danni all'Erario.

Nei casi di sospensione, revoca o rinuncia dell'autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori bollati, la richiesta di rimborso dei valori bollati rimasti invenduti, al netto dell'aggio, deve essere presentata all'Intendenza di Finanza entro sei mesi dal ricevimento, da parte dell'interessato, della comunicazione della sospensione, della revoca o dell'accoglimento della rinuncia.

Il cambio dei valori bollati inutilizzabili perche' fuori corso deve essere richiesto, dalle persone e dagli uffici autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati, a pena di decadenza e con le modalita' stabilite dal Ministero delle finanze, entro sei mesi dal giorno della loro inutilizzabilita'. Il cambio dei valori bollati difettosi o avariati potra' invece essere sempre concesso ai distributori secondari che ne facciano domanda.

Il Ministro delle finanze puo' affidare, per il tempo ed alle condizioni di cui ad apposite convenzioni da approvarsi con proprio decreto, la distribuzione primaria dei valori bollati ad istituti di credito.

Le somme riscosse dai suddetti istituti per tale distribuzione sono versate dagli istituti medesimi allo Stato al netto delle provvigioni ad essi riconosciute con le convenzioni di cui al comma precedente nonche' dell'aggio spettante alle persone, uffici ed enti indicati nel secondo e quarto comma.

Il Ministro delle finanze, al fine di assicurare, ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, la contabilizzazione delle entrate al lordo delle provvigioni e degli aggi di cui al precedente comma, dovra' provvedere alla emissione, a carico di apposito capitolo di spesa, di specifici mandati commutabili in quietanza di entrata per la regolazione contabile degli importi delle provvigioni e degli aggi relativi alle somme versate.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 40.

((Disposizioni transitorie.

Salvo quanto disposto nella tariffa e nella tabella allegate al presente decreto, le esenzioni e le agevolazioni nonche' i regimi sostitutivi in materia di bollo, previsti dalle leggi in vigore alla data del 31 dicembre 1972, si applicano fino al termine che sara' stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi del numero 6 dell'art. 9 o del sesto comma dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

Per le cambiali di cui al primo comma dell'art. 41 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, rimangono ferme le disposizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo)). ((9))

relativi a diritti sugli immobili, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalita' ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e liscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile: lire 320.000;

b) nelle note, e' aggiunta, in fine, la seguente: "1-bis. L'imposta e' dovuta in misura cumulativa, all'atto della richiesta di formalita', mediante versamento da eseguire con le stesse modalita' previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle formalita' per via telematica".

AGGIORNAMENTO (39)

Il D.P.R. 18 agosto 2000, n. 308 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Nell'articolo 1, comma 1-bis, della tariffa dell'imposta di bollo, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: "all'articolo 2678 del codice civile", sono aggiunte le seguenti: "nonche' le conseguenti istanze per l'iscrizione dei diritti nel libro fondiario e relativi decreti".

AGGIORNAMENTO (44)

Il D.M. 17 maggio 2002, n. 127 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c)) che "Nell'articolo 1 della tariffa dell'imposta di bollo, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: "1-ter. Domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59: per ciascuna domanda, denuncia od atto euro 41,32";

b) nelle modalita' di pagamento, in corrispondenza del comma 1-ter e' aggiunto il seguente punto: "2. L'imposta e' corrisposta in modo virtuale secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448";

c) nelle note e' aggiunta, in fine, la seguente: "1-ter. L'imposta e' dovuta, anche in misura cumulativa, all'atto della trasmissione per via telematica o della consegna del supporto informatico".

AGGIORNAMENTO (47)

Il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "Alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992:

[. . .]

2) all'articolo 1:

2.1) nel comma 1-bis le parole: "lire 320.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 176";

2.2) nel comma 1-ter, le parole: "euro 41,32" sono sostituite dalle seguenti:

"a) se presentate da ditte individuali, euro 32;

- b) se presentate da societa' di persone, euro 45;
- c) se presentate da societa' di capitali, euro 50";".

 AGGIORNAMENTO (52)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 205) che "All'articolo 1, comma 1-ter, lettera a), della tariffa dell'imposta di bollo, parte I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e come modificata, da ultimo, dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.51 del 2 marzo 2007, le parole: "euro 42,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 17,50"".

 AGGIORNAMENTO (56)

La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "La lettera a) del comma 1-quater dell'articolo 1 della tariffa dell'imposta di bollo, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:

"a) per ogni domanda di concessione o di registrazione di marchi d'impresa, novita' vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori: euro 42,00"".

La stessa L. ha inoltre disposto (con l'art. 20, comma 2) che "Dopo la lettera a) del comma 1-quater dell'articolo 1 della citata tariffa dell'imposta di bollo, parte I, e' inserita la seguente:

"a-bis) per ogni domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilita', disegno e modello ove alla stessa risulti allegato uno o piu' dei seguenti documenti:

- 1) lettera di incarico a consulente di proprieta' industriale o riferimento alla stessa;
- 2) richiesta di copia autentica del verbale di deposito;
- 3) rilascio di copia autentica del verbale di deposito: euro 20,00"".

Articolo
 della tariffa
 2

=====			
	Imposte		
Indicazione degli atti soggetti a imposta	-----	Pro- Modo di pagamento	N o t e
	dovute	por-	
	Fisse zio-	nali	
=====			
Certificati, copie dichiarate conformi all'originale, estratti di qualunque atto o documento rilasciati da notai			
		Carta bollata,	
		marche, bollo a	
		punzone oppure in	
		modo virtuale per	
		le copie degli atti	

od altri pubblici			soggetti a	
ufficiali a cio'			registrazione in	
autorizzati per			termine fisso	
legge. Per ogni			presentate	
foglio	5.000		unitamente ad essi.	

 (15) (18) (23) (27) (29) **((35))**

 AGGIORNAMENTO (15)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

 AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

 AGGIORNAMENTO (23)

Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a) che "Alla tariffa dell'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella nota all'articolo 2, dopo il numero 2 e' aggiunto il seguente numero:

"Articolo della tariffa	Note
2	2-bis. Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo sesto del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385: per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplati o copie, lire 15.000.";

 AGGIORNAMENTO (27)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che "A decorrere dal 1° gennaio 1996, l'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, stabilita in lire 15.000 dalla tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106

alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni, e' elevata a lire 20.000; l'imposta di bollo di lire 15.000, dovuta sui contratti di cui all'articolo 2, nota 2-bis, della citata tariffa, in qualsiasi forma redatti, e' elevata a lire 20.000, fermo restando che l'imposta fissa di bollo si applica ai contratti relativi alle carte di pagamento solo in caso d'uso".

 AGGIORNAMENTO (29)

La L. 18 febbraio 1997, n. 28 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "All'articolo 2 della tariffa dell'imposta di bollo di cui all'allegato A annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni, la nota 2-bis e' sostituita dalla seguente:

"2-bis. Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e contratti relativi ai servizi di investimento posti in essere dalle societa' di intermediazione mobiliare (SIM), dalle societa' fiduciarie e dagli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415: per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie, lire 20.000.".

 AGGIORNAMENTO (35)

La L. 13 maggio 1999, n. 133 ha disposto (con l'art. 6, comma 5) che "All'articolo 2 della tariffa, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, dopo la nota 2-bis e' aggiunta la seguente: "2-ter. Contratti relativi ad utenze di servizi di pubblica utilita' a rete: per ogni contratto, indipendentemente dal numero di copie e di fogli che lo compongono o di linee effettivamente utilizzate per la scrittura a mezzo stampa o con tabulati, mezzi meccanici e simili, lire 20.000"."

Articolo della tariffa

=====			
Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute	Pro- por- Fisse- zional- i	Modo di pagamento
			N o t e
			Nella disposizione a fianco sono comprese:
			a) le fedi di deposito di merci nei magazzini generali;
Scritture private contenenti			b) gli ordini di estrazione totale o

convenzioni o					parziale di merci
dichiarazioni					dai predetti
anche unilaterali					magazzini e dai
con le quali si					depositi franchi
creano, si					rilasciati a favore
modificano, si					di terzi.
estinguono, si					L'imposta
accertano o si					e' dovuta anche se
documentano					la fede di deposito
rapporti giuridici					serve quale
di ogni specie:					Carta bollata,
originali e copie.					marche o bollo a
Per ogni foglio	5.000				punzone.
					dell'I.V.A.

(15) (18) (26) (34) (60) **((61))**

AGGIORNAMENTO (15)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

AGGIORNAMENTO (26)

Il D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 425, ha disposto (con l'art. 10, comma 15) che "Alla parte prima della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, la nota 1 all'articolo 3 e' soppressa".

AGGIORNAMENTO (34)

La L. 18 febbraio 1999, n. 28 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "All'articolo 3, nota 2, dell'allegato A, parte I, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dalla tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, le parole da: "e' dovuta" sino alla fine della nota, sono sostituite dalle seguenti: "non e' dovuta".

AGGIORNAMENTO (60)

La L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con l'art. 1, comma 591) che "All'articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

AGGIORNAMENTO (60)

La L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con l'art. 1, comma 593) che "All'articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:

«1-quater. Atti e provvedimenti degli organi dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunita' montane e delle unita' sanitarie locali, nonche' quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: euro 16,00»".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 594) che "Dopo la nota 1-quater all'articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' aggiunta la seguente:

«5. Per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l'imposta di cui al comma 1-quater e' dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento»".

Articolo della tariffa

5

=====

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte		Modo di pagamento	N o t e
	dovute			
	Pro-	por-		
	Fisse	zio-		
		nali		

=====

				Per le domande di
				voltura l'imposta
				e' dovuta per ogni
				voltura.
				Non sono soggette
				all'imposta le
				istanze relative a
				rapporti d'impiego
				prodotte dai
				dipendenti degli
				uffici
				controindicati alla
				amministrazione
Ricorsi				competente.
straordinari al				Per le domande e i
Presidente della				documenti relativi
Repubblica.				alle operazioni

Istanze,				elencate nella
petizioni, ricorsi				tabella allegata
e relative memorie				alla legge 18
diretti agli				ottobre 1978, n.
organi, anche				625, l'imposta e'
collegiali,				pagata mediante
dell'Ammini-				versamento sul
strazione dello				conto corrente
Stato, delle				postale vincolato
regioni, delle				intestato alla
province e dei				Direzione generale
comuni nonche'				della
agli enti pubblici				motorizzazione
incaricati della				civile e dei
tenuta di pubblici				trasporti in
registri, tendenti				concessione per il
ad ottenere la				successivo
emanazione di un				accreditamento
provvedimento				mensile, tramite
amministrativo o				unico postagiuro, a
il rilascio di				favore dell'ufficio
copie,				del registro bollo
certificati,				di Roma (art. 7,
estratti e simili:				seconda comma,
originali e copie.				della predetta
Per ogni foglio	5.000			punzone o virtuale. legge).

(15) ((18))

AGGIORNAMENTO (15)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Articolo
della tariffa
6

=====

	Imposte		
	dovute		
Indicazione degli	-----		
atti soggetti a	Pro-	Modo di pagamento	N o t e
imposta	por-		
	Fisse	zio-	

		nali	
Atti degli organi			
dell'Ammini-			
strazione e dello			
Stato delle			
regioni, delle			
province e dei			
comuni, compresi			
gli atti degli enti			
pubblici incaricati			
della tenuta di			
pubblici registri,			
rilasciati a			
privati che ne			
abbiano fatto			
richiesta, in			
originale, in			
estratto ovvero in			
copia dichiarata			
conforme			
all'originale.			
Per ogni foglio	5.000	virtuale.	

(15) (18) (22) (47) **((55))**

AGGIORNAMENTO (15)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

AGGIORNAMENTO (22)

La L. 13 gennaio 1994, n. 43 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Nella parte I della tariffa di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, all'articolo 6, numero 4 degli atti soggetti ad imposta, dopo le parole: "non superiore a 12 mesi", sono inserite le seguenti: ", nonche' cambiali finanziarie".

AGGIORNAMENTO (47)

Il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10,

lettera d) che "Alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992:

[. . .]

3) all'articolo 6:

3.1) nei commi 1, lettere a) e b), e 2, le parole: "per ogni mille lire o frazione di mille lire" sono soppresse e, dopo le rispettive aliquote di imposta "12", "9" e "11", sono aggiunte le parole: "per mille";

3.2) nei commi da 3 a 8, le parole: "per ogni milione di lire o frazione di milione" sono soppresse e la rispettiva aliquota di imposta "100" e' sostituita dalla seguente: "0,1 per mille";".

 AGGIORNAMENTO (55)

Il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, ha disposto (con l'art. 23, comma 21-octies) che "All'articolo 6, numeri 1 e 5, della parte I della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, le parole da: "1. Apposita carta bollata" fino a: "dieci marche del taglio massimo" sono sostituite dalle seguenti: "1. Contrassegni emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), aventi data di' emissione non successiva a quella riportata sulla cambiale, per un valore pari all'imposta dovuta"".

Articolo della tariffa

7

=====				
	Imposte			
	dovute			
Indicazione degli	-----			
atti soggetti a		Pro- Modo di pagamento		N o t e
imposta		por-		
		Fisse zio-		
		nali		
=====				
Certificati,				
dichiarazioni,				
attestati spediti				
dalle curie o				
cancellerie				
religiose o dai				
ministri di				
qualsiasi culto				
quando siano				
destinati ad uso				
civile: originali			Carta bollata,	
e copie.			marche o bollo a	
Per ogni foglio	5.000		punzone.	

 (15) ((18))

 AGGIORNAMENTO (15)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A

annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Articolo
della tariffa
8

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 12 LUGLIO 2004, N. 168, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2004, N. 191))

Articolo
della tariffa
9

((

=====			
Indicazione degli atti soggetti a imposta	-----	Pro- Modo di pagamento por- Fis- zio- se nali	N o t e
=====			
		E' obbligatorio	
		l'uso dell'apposita	
		carta bollata.	
		Quando l'imposta	
		dovuta non	
		corrisponde a uno	
		dei tagli	
		dell'apposita carta	
		bollata, la	
		differenza viene	
		corrisposta con	
		marche per cambiali	
		da annullarsi con	
		bollo a calendario	
		dagli uffici del	
		registro o dagli	
		uffici postali. La	
		differenza	
		d'imposta, totale o	
		parziale, e'	
		riscossa con visto	
		per bollo quando il	
		suo importo superi	
		il valore di dieci	
		marche del taglio	
		massimo. Gli uffici	

	/	/	/del registro	/
	/	/	/possono concedere	/
	/	/	/alle imprese	/
	/	/	/commerciali che ne	/
	/	/	/facciano domanda,	/Nell'imposta e'
	/	/	/di sottoporre al	/compresa quella per
	/	/	/bollo mediante	/le girate, gli
	/	/	/marche o visto per	/avalli e altre
Cambiali:	/	/	/bollo modelli	/dichiarazioni
a) emesse	/	/	/propri, stampati o	/cambiarie, nonche'
e pagabili nello	/	/	/litografati, di	/per la quietanza
Stato.	/	/	/cambiali di	/apposta sul titolo.
Per ogni mille	/	/	/qualsiasi somma	/Non e' dovuta altra
lire o frazione	/	/	/purche' i detti	/imposta per i fogli
di lire mille	/	/12	/moduli abbiano le	/di allungamento.
b) emesse nello	/	/	/dimensioni della	/Resta fermo l'art.
Stato e pagabili	/	/	/carta bollata per	/105 della legge
all'estero.	/	/	/cambiali e rechino	/cambiarie approvata
Per ogni mille	/	/	/l'indicazione	/con regio decreto
lire o frazione	/	/	/dell'impresa	/14 dicembre 1933,
di lire mille.	/	/9	/emittente.	/numero 1699.

))

Articolo
della tariffa
10

=====				
Indicazione degli atti soggetti a imposta	Pro- por- Fis- se	zio- nal-	Modo di pagamento	N o t e
=====				
				Le ditte
				esportatrici devono
				adoperare per il
				rilascio delle
				cambiali moduli
				propri stampati o
				litografati
				portanti la
				menzione che si
				tratta di
				accettazioni
				bancarie
				autorizzate ai
				sensi dell'art. 1
				del regio
				decreto-legge 8
				agosto 1930, n.
				1162, convertito
				nella legge 9
				aprile 1931, n.

				3161.
				I detti
				moduli completati
				nell'importo, nella
				data di emissione e
				di scadenza e con
				la firma
				dell'emittente,
				devono essere
				presentati, prima
				dell'accettazione
				ed in termine non
				superiore a trenta
				giorni dalla data
				di emissione, dagli
				istituti
				controindicati,
				agli uffici del
				registro o agli
				uffici postali.
				Le banche
				autorizzate
				possono subordinare
				l'accettazione al
				rilascio di tratte
				sull'acquirente
				della merce
				esportata, emesse o
				girate a favore
				delle banche
				stesse.
				Anche a
				queste tratte sono
				applicabili le
				disposizioni su
				riportate, compresa
				la riduzione
				dell'imposta, a
				condizione che in
				esse sia fatta
				menzione delle
				accettazioni
				bancarie alle quali
				le medesime sono
				pertinenti. Agli
				effetti della
				riduzione della
				imposta le tratte
				suddette dovranno
				essere esibite agli
				uffici del registro
				insieme con le
Cambiali accettate				bollo a calendario
dagli istituti di				dagli uffici del
credito designati				registro o dagli
con decreto del				uffici postali;
Ministro del tesoro				l'imposta totale o
per l'accettazione				parziale, e'
				assoggettate
				all'imposta di cui

di tratte a			riscossa con visto	contro quando
copertura di			per bollo quando il	abbiano servito per
esportazioni.			suo importo superi	uso diverso da
Per ogni mille			il valore di dieci	quello della
lire o frazione			marche del taglio	copertura
di lire mille		0,10	massimo.	dell'esportazione.

(45) ((47))

AGGIORNAMENTO (45)

Il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 2002, n. 265, ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettere a) e b)) che "All'articolo 10, comma 2, della tariffa recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze in data 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "Banco di Sicilia" sono inserite le seguenti: ", nonche' vaglia cambiari della Banca d'Italia";

b) dopo la nota 3 e' aggiunta la seguente: "4. Non sono soggetti ad imposta i vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria dello Stato."

AGGIORNAMENTO (47)

Il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "Alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992:

[. . .]

4) all'articolo 10, commi 1, lettera a), e 2, le parole: "per ogni mille lire ad anno" sono soppresse e, dopo le rispettive aliquote d'imposta "6" e "4", sono aggiunte le parole: "per mille per ogni anno";".

Articolo
della tariffa
10-bis

=====			
	Imposte		
	dovute		
Indicazione degli	-----		
atti soggetti a		Pro- Modo di pagamento	N o t e
imposta		por-	
	Fis- zio-		
	se nali		
=====			

			((Come per le))
			((cambiali di cui))
			((al precedente))
			((art. 9. Se))
			((peraltro le))
			((cambiali di cui))

				((al presente))
				((articolo sono))
				((acquistate dal-))
				((l'impresa emit-))
				((tente, o da al-))
				((tra impresa con))
				((lo stesso tito-))
				((lare o contito-))
				((lare o dalla))
				((banca accettan-))
Cambiali accettate				((te o da loro))
da aziende ed				((controllate,))
istituti di credito				((controllanti o))
di cui al regio				((collegate, il))
decreto-legge 12				((bollo va inte-))
marzo 1936, n. 375,				((grato fino alla))
e successive				((misura prevista))
modificazioni e				((dall'art. 9,))
integrazioni emesse				((lettera a). La)
da imprenditori di				((stessa disposi-))
cui all'articolo				((zione si appli-))
2195 del codice				((ca se l'indica-))
civile ((con))				((zione dei pro-))
((indicazione dei))				((venti manca o))
((proventi in))				((non corrisponde))
((qualunque forma))				((a quelli effe-))
((pattuiti))				((tivamente pat-))
girabili con				((tuiti. Le cam-))
la clausola senza				((biali di cui al))
garanzia ed aventi				((presente arti-))
scadenza non supe-				((colo potranno))
riore a 12 mesi.				((essere girate))
Per ogni			Come per le	((esclusivamente))
mille lire o			cambiali di cui al	((con la clausola))
frazione di mille			precedente articolo	(("senza garanzia))
lire		0,1	9.	((" o equivalenti))

Articolo
della tariffa
10-ter

((

=====			
	Imposte		
	dovute		
Indicazione degli	-----		
atti soggetti a		Pro- Modo di pagamento	N o t e
imposta		por-	
	Fis- zio-		
	se nali		
=====			
		E' obbligatorio	
		l'uso dell'apposita	
		carta bollata.	
		Quando l'imposta	

	/	/	dovuta non	/
	/	/	corrisponde ad uno	/
	/	/	dei tagli	/
	/	/	dell'apposita carta	/
	/	/	bollata, la	/
	/	/	differenza viene	/
	/	/	corrisposta con	/
	/	/	marche per cambiali	/
	/	/	da annullarsi con	/
	/	/	bollo a calendario	/
	/	/	dagli uffici del	/
	/	/	registro o dagli	/
	/	/	uffici postali. La	/
	/	/	differenza di	/
	/	/	imposta, totale o	/
	/	/	parziale, e'	/
	/	/	riscossa con visto	/
	/	/	per bollo quando il	/
	/	/	suo importo supera	/
	/	/	il valore di dieci	/
	/	/	marche del taglio	/
	/	/	massimo.	/
	/	/	Gli uffici	/
	/	/	del registro	/
	/	/	possono concedere	/
Cambiali agrarie	/	/	alle aziende e	/
rilasciate ad	/	/	istituti di credito	/
aziende ed istituti	/	/	e agli altri enti	/
di credito e altri	/	/	autorizzati che ne	/
enti autorizzati,	/	/	facciano domanda di	/
per legge o per	/	/	sottoporre al bollo	/
decreto	/	/	mediante marche e	Nell'imposta e'
ministeriale, ad	/	/	visto per bollo	compresa quella per
esercitare il	/	/	modelli propri	le girate, gli
credito agrario di	/	/	stampati o	avalli e altre
cui al regio	/	/	litografati di	dichiarazioni
decreto-legge 29	/	/	cambiali agrarie	cambiarie, nonche'
luglio 1927, n.	/	/	per qualsiasi	per la quietanza
1509, convertito	/	/	somma, purché	apposta sul titolo.
nella legge 5	/	/	detti modelli	Non e' dovuta altra
luglio 1928, n.	/	/	abbiano le	imposta per i fogli
1760 e successive	/	/	dimensioni della	di allungamento.
modificazioni e da	/	/	carta bollata per	Resta fermo l'art.
altre disposizioni	/	/	cambiali e rechino	105 della legge
legislative in	/	/	l'indicazione delle	cambiarie approvata
materia.	/	/	aziende e istituti	con regio decreto
Per ogni milione o	/	/	di credito e degli	14 dicembre 1933,
frazione di milione	/	/	100 enti medesimi.	numero 1699.

))

Articolo
della tariffa

11

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 24 SETTEMBRE 2002, N. 209, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 NOVEMBRE 2002, N. 265))

Articolo
della tariffa
12

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537))

Articolo della tariffa
13

=====			
Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute	Pro- por- Fis- se	Modo di pagamento zional- nali
=====			
			N o t e
			In questa imposta
			e' compresa quella
			di quietanza se
			apposta sul titolo.
			L'applicazione
			dell'imposta fissa
			per i duplicati e
			le copie e'
			subordinata alla
			loro integrale
			concordanza con
			l'originale e con
			un duplicato o con
			una copia in regola
			col bollo da
			esibirsi all'uopo
			all'atto della
			richiesta della
			bollazione;
			in difetto e'
			applicabile
			l'imposta
			proporzionale come
			per l'originale.
Duplicati e copie di cambiali e degli altri titoli indicati negli articoli 11 e 12 della presente tariffa.	per l'origi- nale con il mas- simo di lire 1.000	Carta bollata per cambiali e che da annullarsi esclusivamente dagli uffici del registro.	Non sono soggette all'imposta di cui contro le copie di cambiali usate come avviso di scadenza, purche' muniti di conforme dicitura.

(23) (24) (25) (27) (28) (33) (35) (40) (57) (58) (59) ((60))

AGGIORNAMENTO (23)

Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b) che "Alla tariffa dell'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come

sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

[. . .]

b) nell'articolo 13, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma 2-bis e, nella relativa nota, dopo il numero 3 sono aggiunti i seguenti numeri 3-bis e 3-ter:

"Articolo della tariffa	Imposte dovute		Note
	lire		

	Fisse		
2-bis. Estratti conto, comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385: per ogni esemplare:			3-bis. Se il cliente e' soggetto diverso dalla persona fisica, l'imposta e' maggiorata, in funzione della periodicit' dell'estratto conto, rispettivamente, di lire 39.000, lire 19.500, lire 9.750 e lire 3.250.
a) con periodicit' annuale	33.000		3-ter. L'imposta e' sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche, relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, ovvero relativi al deposito di titoli, indicati nell'articolo 2, nota 2-bis, e negli articoli 9, comma 1, lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14.";
b) con periodicit' semestrale	16.500		
c) con periodicit' trimestrale	8.250		
d) con periodicit' mensile	2.750		

"

AGGIORNAMENTO (24)

Il D.L. 19 dicembre 1994, n. 691, convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1995, n. 35, ha disposto (con l'art. 11, comma 5) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituita un'addizionale nella misura del 50 per cento dell'imposta di cui all'articolo 13, comma 2-bis, e alla relativa nota 3-bis, della tariffa dell'imposta di bollo annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642".

AGGIORNAMENTO (25)

La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 3, comma 136, lettere b) e c)) che "b) nella nota 3-bis dell'articolo 13 della tariffa allegata, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La maggiorazione di imposta non si applica agli estratti conto inviati alle societa' fiduciarie nel caso in cui il fiduciante sia una persona fisica.";

c) nella nota 3-ter dell'articolo 13 della citata tariffa e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'estratto conto, compresa la comunicazione relativa ai depositi di titoli, si considera in ogni caso inviato almeno una volta nel corso dell'anno".

AGGIORNAMENTO (27)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che "A decorrere dal 1° gennaio 1996, l'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, stabilita in lire 15.000 dalla tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni, e' elevata a lire 20.000 [. . .]. L'imposta fissa di bollo stabilita in lire 2.000 per gli atti di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, della stessa tariffa, e' elevata a lire 2.500".

AGGIORNAMENTO (28)

Il D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ha disposto (con l'art. 3, comma 12, lettera a), numero 2) che nella presente tariffa "all'articolo 13, comma 2-bis, introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, concernente gli estratti conto inviati dalle banche ai clienti, dopo le parole: "decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385" sono inserite le seguenti: "nonche' estratti di conto corrente postale"; nella nota 3-ter, dopo le parole "ricevuti dalle banche" sono inserite le seguenti: "nonche' dagli uffici dell'Ente poste italiane".

AGGIORNAMENTO (33)

La L. 8 maggio 1998, n. 146 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "All'articolo 13 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, concernente fatture, note e altri documenti similari, il primo periodo del numero 2) della colonna relativa al modo di pagamento e' sostituito dal seguente: "Per le quietanze relative a mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, l'imposta e' riscossa in modo virtuale al momento della emissione delle stesse";

b) nella nota 3-ter del comma 2-bis, come modificata dall'articolo 3, comma 12, lettera a), numero 2), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.30, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono soggetti all'imposta gli estratti dei conti correnti

postali che presentino un saldo negativo per tre mesi consecutivi a seguito dell'applicazione della predetta imposta e che siano chiusi d'ufficio".

AGGIORNAMENTO (35)

La L. 13 maggio 1999, n. 133 ha disposto (con l'art. 6, comma 6) che all'art. 13 della medesima tariffa concernente fatture, note e altri documenti similari, il primo periodo del numero 2 della colonna relativa al modo di pagamento e' sostituito dal seguente: " Per le quietanze relative ai mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, l'imposta e' riscossa in modo virtuale al momento dell'emissione degli stessi".

AGGIORNAMENTO (40)

La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto (con l'art. 55, comma 5) che "Alla nota 3-ter del comma 2-bis dell'articolo 13 della tariffa, parte I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, come da ultimo modificata dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 8 maggio 1998, n. 146, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalita' diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro".

AGGIORNAMENTO (57)

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto:

- (con l'art. 19, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:

Articolo della Tariffa	Indicazione degli atti soggetti all'imposta	Imposte dovute fisse	Imposte dovute proporzionali

13	2-bis. Estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali: per ogni esemplare		

con periodicit		
annuale:		
a) se		
il cliente e'		
persona fisica	euro 34,20	
b) se il cliente		
e' soggetto		
diverso da		
persona fisica	euro 100,00	
2-ter.		
Comunicazioni		
alla clientela		
relative ai		
prodotti e agli		
strumenti		
finanziari,		
anche non		
soggetti ad		
obbligo di		
deposito, ad		
esclusione dei		
fondi pensione e		
dei fondi		
sanitari; per		
ogni esemplare,		
sul complessivo		
valore di		1 per mille annuo
mercato o, in		per il 2012
manca, sul		1,5 per mille
valore nominale		a decorrere dal
o di rimborso		2013"

- (con l'art. 19, comma 2) che "La nota 3-bis all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' sostituita dalla seguente:

"3-bis. L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta e' rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente e' persona fisica, l'imposta non e' dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti e' complessivamente non superiore a euro 5.000".

- (con l'art. 19, comma 3) che "Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642:

a) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "La comunicazione relativa agli strumenti e ai prodotti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all'obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L'imposta e' comunque dovuta una volta l'anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta e'

rapportata al periodo rendicontato";

b) l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "L'imposta e' dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, limitatamente all'anno 2012, nella misura massima di euro 1.200. Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000".

- (con l'art. 19, comma 4) che "Per le comunicazioni di cui al comma 2-ter dell'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, la percentuale della somma da versare entro il 30 novembre 2012 ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' ridotta al 50 per cento."

AGGIORNAMENTO (58)

Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, ha disposto:

- (con l'art. 8, comma 13) che "Il comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' sostituito dal seguente: «2-ter. Comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati. L'imposta non e' dovuta per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari. Per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso".;

- (con l'art. 8, comma 14) che "Nella nota 3-ter all'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole: «agli strumenti e» sono soppresse e, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009, l'imposta e' calcolata sul valore nominale del singolo titolo ed e' dovuta nella misura minima di euro 1,81, con esclusione della previsione di esenzione di cui al precedente periodo. L'imposta gravante sui buoni postali fruttiferi si rende comunque dovuta al momento del rimborso";

- (con l'art. 8, comma 15) che "Le disposizioni dei commi 13 e 14 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012."

- (con l'art. 8, comma 17-bis) che "Nella nota 3-bis all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la parola: "annuo" e' soppressa".

AGGIORNAMENTO (59)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha erroneamente disposto (con l'art. 1, comma 509) che "Nel sesto periodo della nota 3-ter dell'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1971, n. 642, dopo le parole «e, limitatamente all'anno 2012, nella misura massima di euro 1.200» sono inserite le seguenti: «, nonche', a decorrere dall'anno 2013, nella misura massima di euro 4.500 se il cliente e' soggetto diverso da persona fisica.»"

AGGIORNAMENTO (60)

La L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con l'art. 1 comma 581) che "All'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter, le parole: «1,5 per mille a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 per mille per l'anno 2013 e 2 per mille a decorrere dall'anno 2014»;

b) il sesto periodo della nota 3-ter e' sostituito dai seguenti: «Limitatamente all'anno 2012, l'imposta e' dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella misura massima di euro 1.200. Per l'anno 2013, l'imposta e' dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, se il cliente e' soggetto diverso da persona fisica, nella misura massima di euro 4.500. A decorrere dall'anno 2014, se il cliente e' soggetto diverso da persona fisica, l'imposta e' dovuta nella misura massima di euro 14.000».

Articolo
della tariffa
14

=====			
Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute	Pro- Modo di pagamento por- Fis- zio- se nali	N o t e
=====			
			L'imposta e'
			comprensiva di
			quella di emissione
			e di quietanza.
			L'imposta deve
			essere liquidata in
			base alla media
			delle situazioni
			decadali dei vaglia
			cambiari e delle
			fedie di credito di
			ciascun mese del
			trimestre solare cui
			si riferisce
			l'applicazione
			dell'imposta.
			L'importo delle rate
			trimestrali deve
			essere versato a
			trimestre scaduto
			presso gli uffici
			del registro alla
			fine dei mesi di
			febbraio, maggio,
			agosto e novembre di
			ciascun anno.
			Le dichiarazioni
			e le girate
			apposte sulle fedie
Vaglia cambiari e			di credito dei
fedie di credito del			Banchi di Napoli e
Banco di Napoli e			di Sicilia sono
del Banco di			soggette all'imposta

Sicilia.				di bollo a seconda
Per ogni mille lire				del rapporto
o frazione di mille				giuridico che
lire all'anno		4	Virtuale.	contengono.

((47))

 AGGIORNAMENTO (47)

Il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d) che "Alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992:

[. . .]

5) all'articolo 14; comma 1, le parole: "quando la somma non supera lire 100.000" e le parole: "oltre lire 100.000 e fino a lire 250.000", nonche' i corrispondenti importi di lire "1.000" e "2.000" sono sostituiti, rispettivamente, dalle parole: "quando la somma non supera euro 129,11" e "euro 1,29";".

Articolo
 della tariffa
 15

**((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 12 LUGLIO 2004, N. 168, CONVERTITO
 CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2004, N. 191))**

Articolo
 della tariffa
 16

=====				
		Imposte		
		dovute		
Indicazione degli	-----			
atti soggetti a		Pro-	Modo di pagamento	N o t e
imposta		por-		
		Fis-	zio-	
		se	nali	
=====				
				L'imposta e'
				comprensiva di
				quella di emissione,
				di girata e di
				quietanza. L'imposta
				deve essere
				liquidata in base
				alle risultanze
				della denuncia
				trimestrale
				corredata dalla
				situazione
				trimestrale dei
				conti da presentarsi
				al competente
				ufficio del registro
				entro trenta giorni

Assegni circolari:					dalla scadenza di
a) emessi in					ciascun trimestre e
conformita' del					versata nei dieci
regio decreto 21					giorni successivi.
dicembre 1933, n.					Per gli istituti ed
1736, per ogni mille					enti aventi piu'
lire allo anno o					succursali o sedi in
frazione di mille					diverse provincie la
lire all'anno			6		denuncia deve
b) emessi non in		Le stesse			presentarsi
conformita' del		imposte			all'ufficio del
regio decreto 21		stabilite			registro del
dicembre 1933, n.		per le			distretto in cui
1736		cambiali		Virtuale.	trovasi la sede
					principale.

((42))

 AGGIORNAMENTO (42)

La L. 18 ottobre 2001, n. 383 ha disposto (con l'art. 8, comma 4, lettere a) e b)) che "All'articolo 16 della Tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nelle note, dopo il numero 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Se i libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice civile sono tenuti da soggetti diversi da quelli che assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri a norma dell'articolo 23 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, l'imposta e' maggiorata di lire 20.000";

b) nella colonna "Modo di pagamento", dopo le parole: "Marche o bollo a punzone da applicarsi sull'ultima pagina numerata", sono aggiunte le seguenti: "o nei modi di di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni".

Articolo
 della tariffa

17

		Imposte			
		dovute			
Indicazione degli		-----			
atti soggetti a		Pro-		Modo di pagamento	
imposta		por-			
		Fis-		zio-	
		se		nali	
		Sono			
		soggetti			L'imposta annua e'

	all'im-		dovuta sulla
	posta in		circolazione media,
	ragione		sotto deduzione
	di un de-		dell'intero
	cimo del		ammontare delle
	saggio		riserve auree ed
	ufficiale		equiparate possedute
	dello		dall'istituto.
	sconto,		Non sono soggetti
Biglietti e titoli	con un		all'imposta i
fiduciari dello	minimo di		biglietti emessi per
istituto di	lire 0,50		anticipazioni al
emissione.	per cento	Virtuale.	Tesoro.

 Articolo
 della tariffa
 18

((

		Imposte		
		dovute		
Indicazione degli	-----			
atti soggetti a		Pro-	Modo di pagamento	N o t e
imposta		por-		
		Fisse	zio-	
		nali		
				Nell'imposta di cui
				contro e' compresa
				quella per le
				quietanze sui
				depositi e
Libretti di				prelevamenti anche
risparmio.			Marche o bollo a	se rilasciate
Per ogni libretto	1.500		punzone.	separatamente.

))

 Articolo
 della tariffa
 19

		Imposte		
		dovute		
Indicazione degli	-----			
atti soggetti a		Pro-	Modo di pagamento	N o t e
imposta		por-		
		Fis-	zio-	
		se	nali	
				Marche o bollo a
				Per ricevuta
			punzone.	s'intende ogni

			Per le	dichiarazione
			quietanze relative	scritta ed ogni
			a mandati,	annotazione, anche
			ordinativi, vaglia	se non firmata,
			del tesoro ed altri	rilasciata per
			titoli di spesa	liberazione, totale
Ricevute,			dello Stato,	o parziale, di
quietanze, note,			l'imposta puo'	un'obbligazione
conti, fatture			essere riscossa	pecuniaria.
distinte e simili,			anche in modo	Per le ricevute,
anche se non			virtuale, mediante	quietanze, distinte
sottoscritti,			trattenuta all'atto	e simili contenute
quando la somma			dell'emissione del	in un unico atto e
supera L. 50.000			titolo di spesa.	relative a piu'
ovvero sia			Per le	percipienti, l'im-
indeterminata o a			quietanze	posta si applica
saldo per somma			rilasciate dalle	per ciascun
inferiore al			conservatorie dei	percipiente.
debito			registri	Non e'
originario senza			immobiliari, dagli	dovuta l'imposta
indicazione di			uffici del re-	per la quietanza o
questo o delle			registro,	ricevuta apposta
precedenti			dell'imposta sul	sui documenti
quietanze:			valore aggiunto o	controindicati gia'
originali,			doganali, l'imposta	assoggettati
duplicati e copie.			e' riscossa in modo	all'imposta di
Per ogni esemplare ((/2.000/))			virtuale.	bollo o esenti.

((18))

 AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

=====	
Articolo	Imposte dovute
della	(lire)
tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta -----
	Fisse Propor-
	zionali
-----	-----
20	1. Atti e provvedimenti dei procedimenti
	giurisdizionali civili e amministrativi;
	atti e provvedimenti dei procedimenti
	arbitrali: per ogni foglio 20.000 -

Modo di pagamento:

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.
2. Gli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e i provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili sono redatti su carta libera: con esclusione delle sentenze e dei

processi verbali di conciliazione. L'imposta e' corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma nelle misure di seguito indicate:

- | | |
|---|-----------|
| 1) davanti al Giudice di pace | L. 90.000 |
| 2) davanti al Tribunale: | |
| a) per i procedimenti di cognizione | " 105.000 |
| b) per i procedimenti di esecuzione immobiliare | " 240.000 |
| di altra natura, limitatamente a quelli il cui valore supera L. 5.000.000 | " 120.000 |
| 3) davanti alla Corte di appello | " 90.000 |
| 4) davanti alla Corte di cassazione | " 60.000 |
| 5) per i procedimenti speciali | " 60.000 |

3. L'imposta di bollo per gli atti compiuti dal giudice e dai segretari, compresa quella per gli originali delle decisioni e dei provvedimenti, e' corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed al tribunale amministrativo regionale nella misura di L. 180.000, con le modalita' di cui al comma 2.

((4. Per gli originali delle sentenze e dei verbali di conciliazione nei procedimenti giurisdizionali civili, l'imposta di bollo, commisurata al numero dei fogli, e' versata, contestualmente all'imposta di registro, se dovuta, secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni.))

5. Per le sentenze, i verbali di conciliazione e i decreti ingiuntivi del giudice di pace l'imposta, se dovuta, e' assolta mediante carta bollata, marche, o bollo a punzone.

6. Per le procure speciali alle liti apposte in calce o a margine degli atti indicati nell'art. 83, terzo comma, del codice di procedura civile, e loro certificazioni, per le procure conferite dai creditori per l'intervento all' adunanza per il concordato preventivo (art. 174 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni) quando sono scritte sull'avviso di convocazione, l'imposta e' assolta con marche.

7. La tassa di iscrizione a ruolo (art. 3 della legge 25 aprile 1957, n. 283), se dovuta, si corrisponde mediante marche.

Note:

1. L'imposta assolta per le procure speciali alle liti, apposta in calce o a margine degli atti indicati nel terzo comma dell'art. 83 del codice di procedura civile, comprende quella dovuta per la certificazione della firma.

2. Non sono soggette ad imposta: le copie delle difese, delle memorie e delle note aggiunte nei giudizi innanzi ai giudici di pace le copie delle comparse, delle difese e degli altri atti e documenti esistenti nel fascicolo di causa distribuite al giudice o ai componenti dei collegi giudicanti; gli atti e documenti prodotti dal pubblico ministero o compiuti su sua richiesta.

3. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 11 della legge 7 febbraio 1979, n. 59.

4. La parte, che per prima si costituisce in giudizio, che deposita in cancelleria o in segreteria il ricorso o il controricorso o che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, e' tenuta al pagamento dell'imposta nella misura e con le modalita' stabilite nel presente articolo.

5. La parte applica sulla nota di iscrizione a ruolo di cui

all'art. 165 del codice di procedura civile o, in mancanza, su un foglio di carta contenente l'indicazione degli estremi della causa, le marche e le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali.

6. Il cancelliere o il segretario provvede ad annullare le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mediante timbro ad inchiostro indelebile con datario e numerazione progressiva annuale, annotandone gli estremi nel ruolo generale nel quale e' iscritto il procedimento. Il foglio, sul quale sono applicate le marche o le ricevute, deve essere allegato a cura del cancelliere o del segretario nel fascicolo di ufficio.

```

=====
          |                                     |Imposte dovute
Articolo|                                     | (lire)
della  | Indicazione degli atti soggetti ad imposta |-----
tariffa |                                     |Fisse |Propor-
          |                                     |      |zionali
-----|-----|-----|-----
  20   | 2. Atti d'intimazione ai testimoni nei |      |
        |     giudizi di qualsiasi grado e specie: |      |
        |     per ogni foglio .....|20.000|  -
-----|-----|-----|-----
    
```

Modo di pagamento:

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

Note:

1. Non sono soggetti ad imposta gli atti d'intimazione ai testimoni nei procedimenti avanti i giudici di pace, nonche' le copie degli atti consegnate ai testimoni.

```

=====
          |                                     |Imposte dovute
Articolo|                                     | (lire)
della  | Indicazione degli atti soggetti ad imposta |-----
tariffa |                                     |Fisse |Propor-
          |                                     |      |zionali
-----|-----|-----|-----
  20   | 3. Provvedimento del tribunale che rende |      |
        |     esecutivo il lodo arbitrale di cui   |      |
        |     all'art. 825 del codice di procedura |      |
        |     civile                               |80.000|  -
-----|-----|-----|-----
    
```

Modo di pagamento:

1. Modalita' di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Note:

1. L'imposta va corrisposta all'atto della registrazione del provvedimento.

(31)

 AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le

disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

AGGIORNAMENTO (31)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254".

Articolo della tariffa
20-bis

=====				
Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Pro- Modo di pagamento por- Fisse zio- nali	N o t e

=====				
Ricevute, lettere e ricevute di accredito e simili, anche se non sottoscritte, consegnate per l'incasso o altrimenti negoziare presso aziende e istituti di credito. Originali, duplicati e copie nascenti da rapporti di carattere commerciale. Per ogni esemplare:				
quando la somma non supera lire 100.000	200			
oltre lire 100.000 fino a lire 250 mila	500			
oltre lire 250.000 fino a lire 500 mila	1.000			Nell'imposta e' compresa quella per la quietanza. Per i documenti di cui contro relativi a
oltre lire 500.000 fino a lire 1 milione	2.000			percipienti diversi, l'imposta si applica con

					riferimento a
oltre lire		3.500			Marche o bollo a ciascun
1.000.000					punzione percipiente.

(14) ((18))

AGGIORNAMENTO (14)

Il D.L. 24 settembre 1987, n. 391 ha disposto (con l'art. 2, comma 5) che "Le aliquote dell'imposta di bollo previste per gli atti indicati nell'articolo 20-bis della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, sono raddoppiate".

AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 5) che "L'imposta fissa di bollo dovuta sugli atti di cui all'articolo 20-bis della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, e' elevata, rispettivamente, da lire 400 a lire 1.000; da lire 1.100 a lire 2.000; da lire 2.200 a lire 4.000; da lire 4.400 a lire 7.000; da lire 7.800 a lire 10.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

Articolo
della tariffa

21

((

=====				
		Imposte		
		dovute		
Indicazione degli	-----			
atti soggetti a		Pro-	Modo di pagamento	N o t e
imposta		por-		
		Fisse	zio-	
		nali		
=====				
				L'imposta e' dovuta
				dal soggetto
Carte di credito				emittente la carta
- Per ogni				di credito o il
operazione di				documento
acquisto di beni				equipollente, con
o servizi d'importo				diritto di rivalsa
superiore alle lire				verso
50.000 eseguita con				l'intestatario.
l'utilizzo di carte				L'imposta relativa
di credito od altri				alle operazioni
documenti				contabilizzate in
equipollenti che				ciascun mese deve
consentono di				essere versata
effettuare il				all'ufficio del
pagamento senza la				registro su
contestuale				presentazione di

=====			
	Imposte		
	dovute		
Indicazione degli	-----		
atti soggetti a	Pro-	Modo di pagamento	N o t e
imposta	por-		
	Fisse	zio-	
	nali		
=====			
		Marche o bollo a	
		punzone da applica-	
Libri di cui		re sull'ultima	
all'art. 2214,		pagina numerata.	
comma primo, del		Quando	
codice civile;		l'imposta venga	
repertori, libri e		pagata mediante	
registri che		marche queste	
abbiano carattere		devono essere	
contabile o		annullate dagli	
commerciale, se		uffici del registro	
obbligatoriosi per		o dagli uffici	Il Ministro delle
leggi o		competenti alla	finanze, con
regolamenti o se		vidimazione.	proprio decreto,
presentati per la		L'annullamento	puo' autorizzare il
vidimazione ai		delle marche puo'	pagamento in modo
sensi dell'art.		essere fatto anche	virtuale
2218 del codice		dai notai che	dell'imposta di
civile.		procedono alla	bollo dovuta per le
Per ogni cento		vidimazione quando	scritture contabili
pagine o frazione		questa e' annotata	impostate su basi
di cento pagine	5.000	a repertorio.	meccanografiche.

(15) **((18))**

 AGGIORNAMENTO (15)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

 AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

Articolo
 della tariffa

	Imposte			
	dovute			
Indicazione degli	-----			
atti soggetti a	Pro-	Modo di pagamento	N o t e	
imposta	por-			
	Fis-	zio-		
	se	nali		
=====				
Registri delle				
conservatorie dei				
registri				
immobiliari:				
a) registro		Virtuale, marche o		
generale		bollo a punzone.		
d'ordine di cui				Non sono soggette
all'art. 2678 del				all'imposta di cui
codice civile.				contro le caselle
Per ogni casella	500			utilizzate per fini
b) registri delle		Virtuale.		diversi da quelli
iscrizioni,				indicati nell'art.
trascrizioni ed				2678 del codice
annotazioni.				civile ovvero per
Per ogni foglio				formalita' non
sciolto di cui				soggette a tributo
alla legge 23				o comprese in
ottobre 1969, n.				regime di
789	5.000			abbonamento.

(15) **((18))**

AGGIORNAMENTO (15)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

Articolo
della tariffa

	Imposte			
	dovute			
Indicazione degli	-----			
atti soggetti a	Pro-	Modo di pagamento	N o t e	

imposta		por-	
		Fisse zio-	
		nali	
=====			
Note di			
trascrizione,			
iscrizione,			
rinnovazione e			
annotazione nei			
registri di cui al			
precedente art.			
23, nonche' nei			
registri navale,			
aeronautico ed			
automobilistico.			
Per ogni foglio	5.000	punzone o virtuale.	Carta bollata, Non e' soggetta ad marche, bollo a imposta la terza nota ipotecaria.

(15) ((18))

 AGGIORNAMENTO (15)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

 AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

Articolo
 della tariffa
 25

		Imposte		
		dovute		
Indicazione degli	-----			
atti soggetti a		Pro-	Modo di pagamento	
imposta		por-		
		Fisse zio-		
		nali		
=====				
Note di				
trascrizione del				
patto di riservato				
dominio, nonche'				
del privilegio				
nelle vendite di				
macchine di cui				

stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

Articolo
della tariffa
28

=====				
Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute	Pro- por- zio- nali	Modo di pagamento	Not e
=====				
Atti di notorieta' e pubblicazioni di matrimonio.			Carta bollata, marche o bollo a punzone.	
Per ogni foglio	5.000			

(15) ((18))

AGGIORNAMENTO (15)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

Articolo della tariffa
29

=====				
Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute	Pro- por- zio- nali	Modo di pagamento	Not e
=====				
Certificati rilasciati da organi dell'autorita'			Carta bollata,	

giudiziaria.			marche o bollo a	
Per ogni foglio	3.000		punzone.	

(15) (18) **((47))**

AGGIORNAMENTO (15)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegata A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

AGGIORNAMENTO (47)

Il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d) che "Alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992:

[. . .]

6) all'articolo 29, comma 1, lettera c), le parole: "per ogni milione di lire o frazione di milione" sono soppresse e l'importo di lire "100" e' sostituito dal seguente: "0,1 per mille";

7) sono abrogati gli articoli 8, 15 e 29, comma 1, lettera a)".

Articolo
della tariffa
30

	Imposte	
	dovute	
Indicazione degli	-----	
atti soggetti a		Pro- Modo di pagamento N o t e
imposta	por-	
	Fis- zio-	
	se nali	

Atti stragiudiziali			
compiuti da organi			
dell'autorita'		Carta bollata,	
giudiziaria.		marche o bollo a	
Per ogni foglio 3.000		punzone.	

(15) **((18))**

 AGGIORNAMENTO (15)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

 AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

Articolo
 della tariffa
 31

=====			
Indicazione degli atti soggetti a imposta	Pro- por- Fis- se	Modo di pagamento zio- nali	N o t e
=====			
		Carta bollata,	
		marche o bollo a	
		punzone.	
		Gli atti	
		compiuti dal	
		giudice e dal	
		cancelliere e i	
		provvedimenti	
		originali del	
		giudice nei	
		procedimenti civili	
		sono redatti su	
		carta libera, con	
		l'osservanza delle	
		disposizioni	
		contenute negli	
		articoli 4 e 9 del	
		presente decreto	
		circa il numero	
		complessivo delle	
		linee di ciascun	
		foglio.	
		L'imposta	
		di bollo sugli atti	
		e provvedimenti	
		predetti, con	
		esclusione di	

		quella dovuta sugli	
		originali delle	
		sentenze e dei	
		processi verbali di	
		conciliazione, e'	
		corrisposta, per	
		ogni procedimento,	
		mediante	
		applicazione di	
		marche o mediante	
		versamento su conto	
		corrente postale	L'imposta assoluta
		intestato	per le procure
		all'ufficio del	speciali alle liti,
		registro di Roma	apposta in calce o
		nelle misure	a margine degli
		rispettivamente di	atti indicati nel
		L. 2.800 per i	terzo comma
		procedimenti di	dell'art. 83 del
		cognizione e di L.	codice di procedura
		4.200 per quelli di	civile, comprende
		esecuzione davanti	quella dovuta per
		al pretore; di L.	la certificazione
		4.900 per i	della firma. Nella
		procedimenti di	disposizione a
		cognizione e di L.	fianco sono
		9.800 per quelli di	comprese le note
		esecuzione davanti	ipotecarie firmate
		al tribunale; di L.	dai cancellieri. Le
		2.800 per i	copie delle difese,
		procedimenti	delle memorie e
		davanti alla corte	delle note aggiunte
		di appello e di L.	nei giudizi innanzi
		1.400 per quelli	ai conciliatori ed
		davanti alla Corte	ai pretori non sono
		di cassazione; di	soggette ad
		L. 1.400 per i	imposta.
		procedimenti	Non sono
		speciali.	altresi' soggette
		L'imposta	ad imposta le copie
		di bollo per gli	delle comparse,
		atti compiuti dal	delle difese e
		giudice e dai	degli altri atti e
		segretari, compresa	documenti esistenti
		quella per gli	nel fascicolo di
		originali delle	causa distribuite
		decisioni e dei	al giudice o ai
		provvedimenti, e'	componenti dei
		corrisposta per	collegi giudicanti.
		ogni procedimento	Non sono soggetti
		dinanzi al	ad imposta gli atti
		Consiglio di Stato	e documenti
		ed al tribunale	prodotti dal
		amministrativo	pubblico ministero
		regionale, nella	o compiuti su sua
		misura di L. 7.000,	richiesta. Restano
		con le modalita' di	ferme le
		cui al comma	disposizioni di cui

			precedente.	all'art. 11 della
			L'imposta	legge 7 febbraio
			corrisposta	1979, n. 59. La
			mediante le predet-	parte che per prima
			te modalita' non e'	si costituisce in
			rimborsabile.	giudizio, che
			Per gli	deposita in
			originali delle	cancelleria o in
			sentenze e dei	segreteria il
			verbali di	ricorso o il
			conciliazione nei	controricorso o che
			procedimenti	fa istanza per
			giurisdizionali	l'assegnazione o la
			civili, l'imposta	vendita dei beni
			di bollo,	pignorati, e'
			commisurata al	tenuta al pagamento
			numero dei fogli,	dell'imposta di
			e' riscossa in modo	bollo nella misura
			virtuale dall'uf-	e con le modalita'
			ficio del registro	stabilite nel
			competente all'atto	presente articolo.
			della registra-	La parte
			zione.	applica,
			Per le sentenze	sulla nota di
			del giudice	iscrizione a ruolo
			conciliatore	di cui all'articolo
			l'imposta e'	165 del codice di
			assolta mediante	procedura civile o,
			carta bollata,	in mancanza, su un
			marche, o bollo a	foglio di carta
			punzone.	contenente
			Per le	l'indicazione degli
			procure speciali	estremi della
			alle liti auposte	causa, le marche o
			in calce o a	le ricevute dei
			margine degli atti	versamenti sui
			indicati nell'art.	conti correnti
			83, terzo comma,	postali.
			del codice di	Il cancelliere o il
			procedura civile e	segretario provvede
			loro	ad annullare le
			certificazione, per	marche o le
			le procure	ricevute dei
			conferite dai	versamenti sui
			creditori per	conti correnti
			l'intervento	postali mediante
			all'adunanza per il	timbro ad
			concordato	inchiostro
			preventivo (art.	indelebile con
			174 del regio	datario e
			decreto 13 marzo	numerazione
			1942, n. 267, e	progressiva
			successive	annuale,
			modificazioni e	annotandone gli
			integrazioni)	estremi nel ruolo
Atti e			quando siano	generale nel quale
provvedimenti dei			scritte sull'avviso	e' iscritto il
procedimenti			di convocazione,	procedimento. Il

giurisdizionali			l'imposta e'	foglio, sul quale
civili e			assolta con marche.	sono applicate le
amministrativi.			Sempre mediante	marche o le
Atti e			marche si	ricevute, deve
provvedimenti dei			corrisponde, se	essere allegato a
procedimenti			dovuta, la tassa di	cura del
arbitrali.			iscrizione a ruolo	cancelliere o del
Originali, copie ed			(art. 3 della legge	segretario nel
estratti.			25 aprile 1957, n.	fascicolo di
Per ogni foglio	3.000		283).	ufficio.

(15) ((18))

AGGIORNAMENTO (15)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

Articolo
della tariffa

32

		Imposte		
		dovute		
Indicazione degli	-----			
atti soggetti a		Pro-	Modo di pagamento	N o t e
imposta		por-		
		Fis- zio-		
		se nali		

Atti d'intimazione				Non sono soggetti
ai testimoni nei				ad imposta gli atti
giudizi di				d'intimazione ai
qualsiasi grado e				testimoni nei
specie.			Carta bollata,	procedimenti avanti
Per ogni foglio			marche o bollo a	i giudici
dell'originale	3.000		punzone.	conciliatori.

(15) ((18))

AGGIORNAMENTO (15)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

 AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

Articolo
 della tariffa
 33

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Pro- por- zio- nali	Modo di pagamento	N o t e
	Fis- se	zio- nali			
Provvedimento del pretore che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile					L'imposta va corrisposta all'atto della registrazione del provvedimento.
	10.000			Virtuale.	

Articolo
 della tariffa
 34

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Pro- por- zio- nali	Modo di pagamento	N o t e
	Fis- se	zio- nali			
Atti e processi verbali in materia penale: a) cauzioni; b) costituzioni di					
				Carta bollata,	

parte civile.			marche o bollo a	
Per ogni foglio	3.000		punzone.	

(15) ((18))

AGGIORNAMENTO (15)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegata A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

Articolo
della tariffa

35

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte		Modo di pagamento	N o t e
	dovute			

		Pro-		
		por-		
		Fis- zio-		
		se nali		

Atti e documenti				
inerenti al				
giudizio				
dell'azione civile				
e sperimentata nel				
procedimento			Carta bollata,	
penale.			marche o bollo a	
Per ogni foglio	3.000		punzone.	

(15) ((18))

AGGIORNAMENTO (15)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

Articolo
della tariffa

36

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute	Pro- por- Fisse nali	Modo di pagamento	N o t e
Sentenze e decreti penali di condanna; sentenze penali della Cassazione e del Tribunale supremo militare che rigettano o dichiarano inammissibile il ricorso di parte; sentenze di non doversi procedere per remissione anche tacita di querela			Virtuale.	Le imposte relative alle sentenze di non doversi procedere sono a carico del remittente della querela. Le imposte vengono iscritte nei registri di cancelleria dell'autorita' giudiziaria di primo grado e sono riscosse, insieme alle spese processuali e alle pene pecuniarie se ve ne siano, nei modi stabiliti per le tasse sugli atti giudiziari.

(15) ((18))

AGGIORNAMENTO (15)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che

"L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

TARIFFA

(PARTE II)

((ATTI, DOCUMENTI E REGISTRI SOGGETTI ALL'IMPOSTA DI BOLLO SOLO IN CASO D'USO))

Articolo
della tariffa
37

```

=====
          | Imposte |           |
          | dovute  |           |
Indicazione degli |-----|           |
atti soggetti a  |   |Pro-| Modo di pagamento |   N o t e
imposta         |   |por-|                   |
                |Fisse|zio-|                   |
                |   |nali|                   |
=====
Conti degli      |   |   |           |
amministratori di |   |   |           |
tutti le        |   |   |           |
istituzioni poste |   |   |           |
sotto la tutela o |   |   |           |Le disposizioni di
vigilanza dello  |   |   |           |cui contro si
Stato, delle     |   |   |           |applicano anche
regioni, delle   |   |   |           |agli atti e
province e dei   |   |   |           |documenti uniti a
comuni, conti dei |   |   | Virtuale o con |corredo dei conti,
curatori ed altri |   |   | marche da      |sempreche' non
amministratori  |   |   | annullarsi dagli |siano soggetti a
giudiziari.     |   |   | uffici del      |bollo fin
Per ogni foglio  |5.000|   |registro.      |dall'origine.
-----

```

(15) **((18))**

AGGIORNAMENTO (15)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

Articolo
della tariffa
38

((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1982, N. 955))

Articolo
della tariffa
39

((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1982, N. 955))

Articolo
della tariffa
40

=====				
Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte		Modo di pagamento	N o t e
	dovute	Pro- por- Fisse nali	zio- nali	
=====				
Ricevute per				
versamento o				
svincolo di somme o				
valori depositati				
in garanzia o per				
semplice custodia				
presso pubbliche				
ammministrazioni				
statali o locali				
compresi i			Virtuale o con	
depositi doganali e			marche da annullarsi	
giudiziari.			dagli uffici del	
Per ogni ricevuta	5.000		registro.	

(15) ((18))

AGGIORNAMENTO (15)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

Articolo
della tariffa
41

```

=====
                | Imposte |           |
                | dovute |           |
Indicazione degli |-----|           |
atti soggetti a  |       |Pro-| Modo di pagamento |       N o t e
imposta          |       |por-|                   |
                |Fisse|zio-|                   |
                |       |nali|                   |
=====
    
```

```

=====
Ricevute e note di |   |   |           |
consegna di merci |   |   |           |
con o senza        |   |   |           |
l'indicazione del |   |   | Virtuale o con |
prezzo.            |   |   | marche da annullarsi|
Per ogni           |   |   | dagli uffici del |
documento          |5.000|   | registro.        |
=====
    
```

(15) **((18))**

AGGIORNAMENTO (15)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

Articolo
della tariffa
42

```

=====
                | Imposte |           |
                | dovute |           |
Indicazione degli |-----|           |
atti soggetti a  |       |Pro-| Modo di pagamento |       N o t e
imposta          |       |por-|                   |
                |Fisse|zio-|                   |
                |       |nali|                   |
=====
    
```

```

=====
Atti e documenti di |   |   |           |
cui all'art. 3      |   |   |           |
della tariffa       |   |   |           |
=====
    
```


redatti sotto forma			
di corrispondenza o			
di dispacci			
telegrafici,			
ancorche'			
contenenti clausole			
di cui all'articolo			
1341 codice civile,			
ad eccezione di			
quelli riguardanti			
gli atti per i			
quali e' richiesta			
dal codice civile,			
a pena di nullita',			
la forma scritta			
nonche' di quelli			
aventi per oggetto			
locazioni di			
immobili soggetti a			
registrazione in			
termine fisso,			
cessione di aziende			
o costituzione di			
diritti di			
godimento reali e			Virtuale o con
personali sulle			marche da annullarsi
stesse.			dagli uffici del
Per ogni foglio	5.000		registro.

(15) ((18))

AGGIORNAMENTO (15)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

Articolo
della tariffa

=====
| Imposte |
| dovute |
Indicazione degli |-----|

atti soggetti a imposta	Pro- por- Fisse- nali	Modo di pagamento	N o t e
Documenti concernenti qualsiasi movimento o ricevimento di merci, di somme di denaro, di titoli o di valori qualunque ne sia l'entita' e l'importo scambiati tra la casa madre o centrale di un ente pubblico o privato, di una impresa commerciale o industriale e le proprie filiali, succursali, sedi, depositi e stabilimenti dell'ente o dell'impresa stessi, nonche' quelli scambiati tra un ente pubblico o privato, una impresa commerciale o industriale e i propri ausiliari, intermediari o spedizionieri. Per ogni foglio	5.000	Virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro.	La tassazione in caso d'uso e' subordinata al deposito presso il competente ufficio del registro del certificato attestante le qualifiche controindicate a meno che esse non risultino ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Le qualifiche stes- se debbono risul- tare dall'intesta- zione degli atti.

(15) ((18))

AGGIORNAMENTO (15)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che

"L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

Articolo
della tariffa
44

```

=====
                | Imposte |           |
                | dovute |           |
Indicazione degli |-----|           |
atti soggetti a  |   |Pro-| Modo di pagamento |   N o t e
imposta         |   |por-|                   |
                |Fisse|zio-|                   |
                |   |nali|                   |
=====
Documenti, elenchi, |   |   |           |
ruoli matricole e  |   |   |           |
simili relativi   |   |   |           |
all'esercizio di  |   |   | Virtuale o con   |
mestieri, arti o  |   |   | marche da annullarsi|
professioni.      |   |   | dagli uffici del  |
Per ogni foglio   |5.000|   | registro.         |
=====

```

(15) **((18))**

AGGIORNAMENTO (15)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

Articolo
della tariffa
45

```

=====
                | Imposte |           |
                | dovute |           |
Indicazione degli |-----|           |
atti soggetti a  |   |Pro-| Modo di pagamento |   N o t e
imposta         |   |por-|                   |
                |   |nali|                   |
=====

```

	Fisse	zio-	
		nali	
Atti e documenti da			
chiunque rilasciati			
che, secondo le			
vigenti			
disposizioni			
legislative e			
regolamentari,			
devono accompagnare			
le merci durante il			
loro trasporto e			
spaccio ovvero			
attestarne			
caratteristiche,		Virtuale o con	
pesi, misure o		marche da annullarsi	
altre qualita'.		dagli uffici del	
Per ogni foglio	5.000	registro.	

(15) **((18))**

AGGIORNAMENTO (15)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

Articolo
della tariffa

46

((

	Imposte		
	dovute		
Indicazione degli	-----		
atti soggetti a		Pro- Modo di pagamento	N o t e
imposta		por-	
	Fisse zio-		
	nali		
Tipi, disegni,			
modelli, piani,			

dimostrazioni,	/	/	/	/
calcoli ed altri	/	/	/	/
lavori degli	/	/	/	/
ingegneri,	/	/	/	/
architetti, periti,	/	/	/	/
geometri e	/	/	/	/
misuratori;	/	/	/	/
liquidazioni,	/	/	/	/
dimostrazioni,	/	/	/	/
calcoli ed altri	/	/	/	/
lavori contabili	/	/	/	/
dei liquidatori,	/	/	/	/
ragionieri e	/	/	/	/
professionisti in	/	/	/Virtuale o con	/
genere.	/	/	/marche da annullarsi/	/
Per ogni foglio o	/	/	/dagli uffici del	/
esemplare	/500	/	/registro.	/

))

Articolo
della tariffa
47

((

=====				
	Imposte			
	dovute			
Indicazione degli	-----			
atti soggetti a	Pro-	Modo di pagamento		N o t e
imposta	por-			
	Fis-	zio-		
	se	nali		
=====				
			Virtuale o con	
			marche da annul-	
			larsi dagli uffici	Per le cambiali
			del registro.	assoggettate ad
			Per le	imposta di bollo o
			cambiali, marche da	ad imposta a questa
Atti provenienti			annullarsi dagli	assimilabile da
dall'estero:			uffici del registro	parte di Stati
a) assegni			o dagli uffici	esteri, l'imposta
circolari	200		postali o visto per	e' ridotta alla
b) cambiali	L'imposta	bollo.		meta'.
	e' dovuta			
	nella			
	stessa mi-			
	sura dei			
	similari			
	atti com-			
	piuti nel-			
	lo Stato			

))

imposta		por-	
		Fisse zio-	
		nali	
=====			
Biglietti del			
lotto e delle			
lotterie e		Virtuale o con	
cartelle delle		marche da	
tombole		annullarsi dagli	
autorizzate.		uffici del	
Per ogni esemplare	5.000	registro.	

(15) **((18))**

 AGGIORNAMENTO (15)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

 AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

Articolo
 della tariffa
 50

		Imposte		
		dovute		
Indicazione degli	-----			
atti soggetti a		Pro-	Modo di pagamento	N o t e
imposta		por-		
		Fisse zio-		
		nali		
=====				
Atti, documenti e				
registri per i				
quali non sia				
espressamente				Per i libri ed i
previsto il				registri l'imposta
pagamento				e' dovuta solo per
dell'imposta sin			Virtuale o con	i fogli sui quali
dall'origine			marche da	trovansi le
ovvero			annullarsi dagli	scritture delle
l'esenzione.			uffici del	quali occorre fare
Per ogni foglio	5.000		registro.	uso.

Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
Andreotti

(15) **((18))**

AGGIORNAMENTO (15)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

TABELLA

((ATTI, DOCUMENTI E REGISTRI ESENTI DALL'IMPOSTA DI BOLLO IN MODO ASSOLUTO))

ALLEGATO B

Art. 1.

Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale.

Art. 2.

((Elenchi e ruoli concernenti l'ufficio del giudice popolare, la leva militare ed altre prestazioni personali verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, nonché tutte le documentazioni e domande che attengono a tali prestazioni e le relative opposizioni)).

Art. 3.

((Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare, esclusi gli atti di cui agli articoli 34 e 36 della tariffa e comprese le istanze e denunce di parte dirette a promuovere l'esercizio dell'azione penale e relative certificazioni. Documenti prodotti nei medesimi procedimenti dal pubblico ministero e dall'imputato o incolpato)).

Art. 4.

Estratti e copie di qualsiasi atto e documento richiesti

nell'interesse dello Stato dai pubblici uffici, quando non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunce, alti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente.

Verbali, decisioni e relative copie delle commissioni tributarie nonche' copie dei ricorsi, delle memorie, delle istanze e degli altri atti del procedimento depositati presso di esse. (9)

Repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie ad esclusione dei repertori tenuti dai notai.

Atti e copie relativi al procedimento **((, anche esecutivo,))** per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera **((dei concessionari del servizio nazionale di riscossione))**.

Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonche' documenti allegati alle istanze medesime.

Delegazioni di pagamento e atti di delega di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

AGGIORNAMENTO (9)

Il D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 ha disposto (con l'art. 29, comma 2) che le integrazioni e correzioni apportate al secondo comma del presente articolo hanno effetto dal 10 gennaio 1973.

Art. 6.

((Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.

Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l'imposta sul valore aggiunto, l'esenzione e' applicabile a condizione che gli stessi contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto)).

Art. 7.

Titoli di debito pubblico, buoni del tesoro, certificati speciali di credito ed altri titoli obbligazionari emessi **((o garantiti))** dallo Stato, nonche' le relative quietanze; libretti postali di risparmio, vaglia postali e relative quietanze; ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonche' dagli uffici della societa' Poste Italiane SPA non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della tariffa annessa al presente decreto; estratti di conti correnti postali intestati ad amministrazioni dello Stato; buoni fruttiferi ed

infruttiferi da chiunque emessi; domande per operazioni comunque relative al debito pubblico e documenti esibiti a corredo delle domande stesse; procure speciali per ritiro di somme iscritte nei libretti postali nominativi di risparmio; polizze e ricevute di pegno rilasciate dai monti di credito su pegno, dai monti o societa' di soccorso e dalle casse di risparmio; libretti di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche se rilasciate separatamente.

Azioni, titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri titoli negoziabili emessi in serie, nonche' certificati di tali titoli, qualunque sia il loro emittente compresi gli atti necessari per la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione (**(, la negoziazione o la compravendita)**) di detti titoli.

Quietanze per il rimborso dei titoli, buoni, azioni e quote di cui ai precedenti commi nonche' per il versamento di contributi o quote associative ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive.

Art. 8.

Copie, estratti, certificati, dichiarazioni ed attestazioni di qualsiasi genere rilasciati da autorita', pubblici uffici e ministri di culto nell'interesse di persone non abbienti e domande dirette ad ottenere il rilascio dei medesimi.

Per fruire dell'esenzione di cui al precedente comma e' necessario esibire all'ufficio che deve rilasciare l'atto, il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorita' di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del richiedente nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti.

Quietanze relative ad oblazioni a scopo di beneficenza a condizione che sull'atto risulti tale scopo.

Art. 8-bis.

((Certificati anagrafici richiesti dalle societa' sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza)).

Art. 9.

((Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, ricevute dei contributi nonche' atti e documenti relativi alla liquidazione e al pagamento di indennita' e rendite concernenti le assicurazioni stesse anche se dovute in base a leggi straniere.

Domande, certificati, documenti, ricorsi occorrenti per la liquidazione e il pagamento delle pensioni dirette o di reversibilita', degli assegni e delle indennita' di liquidazione e di buonuscita o comunque di cessazione del rapporto di lavoro anche se a carico di stranieri.

Domande e relativa documentazione per l'iscrizione nelle liste di

collocamento presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione)).

Art. 10.

Certificati concernenti gli accertamenti che le leggi sanitarie demandano agli uffici sanitari, ai medici, ai veterinari ed alle levatrici, quando tali certificati sono richiesti nell'esclusivo interesse della pubblica igiene e profilassi.

Art. 11.

((Atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo ed in quella materna nonche' negli asili nido; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime.

Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalari e relative quietanze nonche' per ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche.

Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento religioso)).

Art. 12.

((Atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla Corte costituzionale.

Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi relativi a controversie:

1) in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ed assegni familiari;

2) individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego;

3) in materia di pensioni dirette o di reversibilita';

4) in materia di equo canone delle locazioni degli immobili urbani.

Atti relativi ai provvedimenti di conciliazione davanti agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o da accordi collettivi di lavoro.

Atti e documenti relativi all'esecuzione immobiliare nei procedimenti di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma e dei provvedimenti di cui al terzo comma del presente articolo.

Atti e provvedimenti dei procedimenti innanzi al conciliatore, compreso il mandato speciale a farsi rappresentare ed escluse le sentenze)).

Art. 13.

Atti della procedura della tutela dei minori e degli interdetti, compresi l'inventario, i conti annuali e quello finale, le istanze di autorizzazione ed i relativi provvedimenti, con esclusione degli atti e dei contratti compiuti dal tutore in rappresentanza del minore o dell'interdetto; atti, scritti e documenti relativi al procedimento di adozione speciale e di affidamento, all'assistenza ed alla affiliazione dei minori di cui agli articoli 400 e seguenti del codice civile; atti di riconoscimento di figli naturali da parte di persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Art. 13-bis.

((Contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell'articolo 381 del

regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti la cui invalidita' comporta ridotte o impedito capacita' motorie permanenti)).

Art. 14.

Domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti da imposta di bollo; domande per il rilascio di copie ed estratti dei registri di anagrafe e di stato civile; domande e certificati di nascita per il rilascio del certificato del casellario giudiziario.

Dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell'atto di notorieta' rese ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15.

Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie, certificati di origine.

((Atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualsiasi titolo, e alla compravendita di valute e di valori in moneta o verghe.))

Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture proforma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all'esportazione e all'importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi resituibili all'esportazione.

Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, nonche' agli spedizionieri, per spese da sostenere nell'interesse dell'ente o dell'impresa.

Domande di autorizzazione d'importazione ai sensi dell'articolo 115 del Trattato CEE.

Art. 16.

((Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonche' comunita' montane sempreche' vengano tra loro scambiati)).

Art. 17.

Atti che autorita', pubblici funzionari e ministri di culto sono tenuti a trasmettere all'ufficio dello stato civile; dichiarazioni e processi verbali trasmessi all'ufficio dello stato civile per comunicare la nascita o la morte di persone o il rinvenimento di bambini abbandonati.

Art. 18.

((Passaporti e documenti equipollenti; carte di identita' e documenti equipollenti.

Atti e documenti necessari per il rilascio e il rinnovo dei passaporti:

a) per gli emigranti, considerati tali ai sensi delle norme sulle emigrazioni, che si recano all'estero a scopo di lavoro e per le loro famiglie;

- b) per gli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrano per prestare servizio militare;*
- c) per i ministri del culto e religiosi che siano missionari;*
- d) per gli indigenti)).*

Art. 19.

Atti costitutivi e modificativi delle società di mutuo soccorso, cooperative e loro consorzi, delle associazioni agrarie di mutua assicurazione e loro federazioni, ed atti di recesso e di ammissione dei soci di tali enti.

Art. 20.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427)) ((19))

AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, ha disposto (con l'art. 66, comma 5) che "Le disposizioni del presente comma si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere da tale data. La disciplina prevista agli effetti dell'imposta di bollo per le fatture e gli altri documenti relativi alle operazioni di importazione ed esportazione si applica anche alle fatture ed agli altri documenti relativi alle operazioni intracomunitarie".

Art. 21.

Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle proprietà di imprese agricole diretto-coltivatrici e per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni perpetue aventi i fini suindicati e relative copie.

Domande, certificazioni, attestazioni, documenti, note di trascrizione ipotecaria, e relative copie.

Art. 21-bis.

((Domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, nonché di prestiti agrari di esercizio di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, ovvero previsti da altre disposizioni legislative in materia)).

Art. 22.

Atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello Stato

e da enti pubblici, compresi quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell'indennita' di espropriazione.

Art. 23.

Testamenti in qualunque forma redatti e schede dei testamenti segreti. **((7))**

Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

AGGIORNAMENTO (9)

Il D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 ha disposto (con l'art. 28) che "Alla tabella allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

[...]

Art. 24. - e' sostituito dal seguente:

"Biglietti ed abbonamenti per trasporto di persone nonche' domande e documenti comunque occorrenti per il rilascio di detti abbonamenti".

Art. 25. - e' sostituito dal seguente:

"Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi, contratti di locazione di fondi rustici, di colonia parziaria e di societa' di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti; libretti colonici di cui allo art. 2161 del codice civile e documenti con simili concernenti rapporti di lavoro agricolo anche se contenenti l'accettazione dei relativi conti fra le parti".

Art. 26. - e' sostituito dal seguente:

"Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennita' e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato".

Art. 27. - e' sostituito dal seguente:

"Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni, province, comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari trattati nell'interesse delle dette amministrazioni; conti degli esattori e agenti della riscossione di tributi in genere".

Lo stesso D.P.R. ha inoltre disposto (con l'art. 29, comma 2) che "Le integrazioni e correzioni apportate [...] al secondo comma dell'art. 5 della tabella, allegato B allo stesso decreto, hanno effetto dal 10 gennaio 1973".

Art. 24.

((Biglietti ed abbonamenti per trasporto di persone nonche' domande e documenti comunque occorrenti per il rilascio di detti abbonamenti.))

Art. 25.

((Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi, contratti di locazione di fondi rustici, di colonia parziaria e di societa' di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti; libretti colonici di cui allo art. 2161 del codice civile e documenti con simili concernenti rapporti di lavoro agricolo anche se contenenti l'accettazione dei relativi conti fra le parti.))

Art. 26.

((Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennita' e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato.))

Art. 27.

((Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni, province, comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari trattati nell'interesse delle dette amministrazioni; conti degli esattori e agenti della riscossione di tributi in genere.))

Art. 27-bis.

1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonche' copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) *((e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI))*.

Art. 27-ter.

((Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari)).

Art. 27-quater.

((Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilita' e di brevetti per modelli e disegni ornamentali)).